
OGGETTO: RINNOVO DELLE PENSIONI 2025

Si rende noto che l'Inps con la circolare in oggetto ha provveduto ad aggiornare gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali in pagamento nel 2025, in ragione della rivalutazione di perequazione automatica annuale derivante dall'adeguamento al costo della vita

Sulla base del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro, del 15 novembre 2024 (G.U. n. 278 del 27 novembre 2024), sono stati fissati i seguenti indici di rivalutazione:

- **Anno 2024: l'indice di rivalutazione definitivo** è stato pari a quello previsionale stabilito con il D.M. 2023: **+5,4%** (Circ. Enapa n. 2/2024).
Ne discende che nessun conguaglio è dovuto a titolo di rivalutazione per l'anno 2024.
- **Anno 2025: l'indice di rivalutazione provvisorio** è stato fissato nella misura pari a **+0,8%**.

- **RIVALUTAZIONE TRATTAMENTI PREVIDENZIALI**

Così come stabilito nel 2024, la rivalutazione operata dall'Inps tiene conto di tutte le pensioni di cui gode il soggetto titolare – Inps e altri Enti – presenti nel Casellario Centrale e in caso di pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione eventualmente spettante è suddivisa in base ai pro-quota.

Non sono rivalutate le prestazioni delle assicurazioni facoltative, del Fondo Clero, gli indennizzi per cessazione attività commerciale, le prestazioni a carattere assistenziale, le prestazioni di accompagnamento alle pensioni e quelle di vecchiaia a formazione progressiva.

La rivalutazione provvisoria per il 2025 segue il meccanismo dell'art.34, comma 1, della L.448/1998, come da tabella che segue.

Dal	Fasce di importo	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Fasce di importo	
				da	a
1.1. 2025	Fino a 4 volte il TM	100	0,80%	-	2.394,44
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	90	0,72%	2.394,45	2.993,05
	Oltre 5 volte il TM	75	0,60%	2.993,06	-

▪ **IMPORTI PROVVISORI DEI TRATTAMENTI PIÙ COMUNI, IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2025**

- Trattamento minimo € 603,40 (mensili) - € 7.844,20 (annui)
- Assegno Sociale € 538,69 (mensili) - € 7.002,97 (annui)
- Pensioni Sociali € 443,95 (mensili) - € 5.771,35 (annui)

▪ **PRESTAZIONI INVALIDI CIVILI ED INDENNITÀ DI ACCOMPAGNO**

I limiti di reddito applicati nel 2025 per i trattamenti a favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono **umentati dell'1,6%** rispetto all'anno 2024.

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale.

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.

	Assegno mensile	Limite di reddito	Indennità di accompagnamento
Cieco assoluto non ricoverato con pensione e indennità	363,37	19.772,50	1.022,44
Cieco assoluto ricoverato con sola pensione	336,00	19.772,50	-----
Cieco civile parziale ricoverato e no, con sola pensione	336,00	19.772,50	-----

Invalidi civili totali	336,00	19.772,50	542,02
Invalidi civili parziali	336,00	5.771,35	-----
Indennità di frequenza	-----	5.771,35	336,00
Sordomuti ricoverato e no, con sola pensione e ind. di Comunicazione	336,00	19.772,50	267,83 (Indennità di Comunicazione)
La trasformazione delle pensioni di invalidità civile in Assegno Sociale per il 2025 è a 67 anni			

▪ **NOVITA' DERIVANTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025 (L. 207/2024)**

➤ **Pensionati residenti all'Estero - Rivalutazione Pensione (art.1 comma 180)**

- Per il solo 2025 - in via eccezionale – i pensionati residenti all'estero titolari di trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo Inps (€ **603,40** (mensili) - € **7.844,20** (annui)) non avranno la perequazione automatica.
- Viene fatta salva l'attribuzione parziale dell'incremento fino a concorrenza dell'importo minimo, come maggiorato per effetto della perequazione.

CLUSTER DI IMPORTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI			MODALITA' DI RIVALUTAZIONE	
da	0,00 €	a	598,61 €	+ 0,800%
da	598,62 €	a	603,40 €	fascia di garanzia
da	603,40 €		nessuna rivalutazione	

➤ **Incremento sostegno pensionati in condizioni disagiate (art.1 comma 177)**

- il comma in esame stabilisce a *sostegno dei pensionati in condizioni disagiate* – contestualmente alla rivalutazione del + 0,8% - un ulteriore incremento per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo nella misura di:
 - + 2,2% per il 2025,
 - + 1,3% per il 2026, al netto dell'incremento del 2025.

INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art.1, comma 310, legge n. 197/2022, come modificato dall'art. 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025)

Trattamento Minimo	% incremento	Incremento massimo riconosciuto	Importo massimo riconosciuto
603,40 €	2,2%	13,27 €	616,67 €

L'incremento non opera sulle prestazioni assistenziali.

CHIARIMENTI INPS

- *l'incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022;*
- *per la corresponsione dell'incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;*
- *nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l'incremento è calcolato con riferimento all'importo integrato al trattamento minimo;*
- *nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l'incremento viene calcolato sull'importo lordo in pagamento;*
- *per le pensioni in convenzione internazionale, l'incremento è calcolato sull'importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.*

➤ **Incremento MAGGIORAZIONE - c.d. milione di lire (art.1 comma 178)**

- Per l'anno 2025 l'importo della maggiorazione sociale di cui all'articolo 38 della legge 448/2001 viene aumentato di 8 euro al mese e di 104 euro all'anno (Tabella L – All. Circolare Inps)
- La maggiorazione – introdotta dal 2002 - viene riconosciuta, previa domanda, ai pensionati previdenziali e assistenziali con età pari o superiore a settant'anni nonché alle persone con più di diciott'anni che siano però invalidi civili totali o sordomuti o cechi assoluti titolari di pensione di inabilità.

➤ **MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE (ART.2, COMMA 18, L 335/1995)**

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, è pari, **per l'anno 2025**, a 120.606,90 euro, che arrotondato all'unità di euro è pari a **120.607,00 euro**. (*p.6- Circolare Inps 26/2025*)
